

Comunità della Val di Non - Provincia di Trento

Repertorio atti privati n. _____ dd. _____ - Rep. PITre n. _____ / _____

Convenzione ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.05.2018, n° 2 e s.m. per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani derivanti dagli sgomberi di alloggi e accessori nei Comuni della Comunità della Val di Non per il quinquennio 2021 - 2026 a favore di I.T.E.A. S.p.A.

FRA

la Comunità della Val di Non, rappresentata dal Responsabile del Servizio Tecnico e Tutela Ambientale Ing. Fiorenzo Cavosi, nato a Cles il 5.06.1971, residente per la carica a Cles, Via C.A. Pilati 17 - C.F. 92019340220 – P. IVA 02170450221, autorizzato alla firma del presente atto in forza della deliberazione del Commissario della Comunità della Val di Non n. ____ di data _____

e

l'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa S.p.A. C.F. e P. I.V.A. 00123080228 per brevità denominato di seguito ITEA S.p.A., rappresentato dalla dott.ssa DANIELA LAGHI, nata a Bolzano (BZ) il giorno 8 settembre 1959, con domicilio per la carica in Trento (TN), via Romano Guardini n. 22, cod.fisc. LGH DNL59P48 A952K, quale Dirigente del Settore Gestione dell'abitare, autorizzata alla firma da apposita procura speciale sottoscritta in data 25 febbraio 2020 repertorio del Notaio Marco dott. Dolzani di Trento n. 73.890, atto n. 22.040, registrata a Trento il 16 marzo 2020 al n. 6866, S. 1T ed iscritta presso la CCIAA di Trento in data 17 marzo 2020 prot. n. 11021/2020;

PREMESSO CHE

Nel territorio della Val di Non il servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti, ivi compresa la tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) è gestito dalla Comunità della Val di Non in conformità alla specifica convenzione disciplinante il trasferimento volontario dai Comuni alla medesima Comunità di tale servizio; la Comunità della Val di Non provvede alla gestione del suddetto servizio, in esecuzione e nel rispetto delle specifiche previsioni di cui al D.Lgs. 03.04.2006 n.152, del regolamento dell'Ente per la

gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione assembleare n. 26 di data 07.09.2011 e ss.mm. e del piano di riorganizzazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e connesse raccolte differenziate approvato con deliberazione giunta n. 20 di data 15.07.2011 e ss.mm.;

- ITEA S.p.A., con propria nota pervenuta a questa Amministrazione in data 24.12.2020 nostro prot. n. 11007 e successiva di data 10.03.2021 nostro prot. nr. 2511, richiedeva un servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti urbani derivanti dalle operazioni di sgombero degli alloggi e dei locali accessori e di quanto depositato negli spazi comuni rientranti nella disponibilità della stessa per un quinquennio;
- Ritenuto pertanto necessario dare seguito a tale richiesta mediante la stipula di idonea convenzione tra le due Amministrazioni;
- Visto e richiamato il Decreto del Commissario della Comunità della Val di Non n. ____ dd. ____06.2021 con il quale viene approvato a tal fine lo schema di convenzione da sottoscrivere ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della L.R. 03.05.2015, n. 2;
- Vista e richiamata la Decisione del Dirigente del Settore Gestione dell'abitare di ITEA S.p.A. n. ____ di data _____ 2021 con la quale si decide di stipulare la presente convenzione;

Ciò premesso, fra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Definizioni

Ai fini della presente convenzione valgono le seguenti definizioni:

Regolamento Comunitario: regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani. (approvato con deliberazione n. 26 di data 01.09.2011 dell' Assemblea della Comunità della Val di Non e ss.mm.)

ART. 2 - Finalità e contenuti della convenzione

Scopo della convenzione è la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani anche ingombranti che ITEA S.p.A. rinviene durante lo sgombero degli alloggi e accessori e di quanto

depositato negli spazi comuni degli stabili ITEA S.p.A. entro il quinquennio dalla data di stipula della presente convenzione e comunque entro il 30.06.2026.

A tal fine, con il presente atto, ITEA S.p.A., come sopra rappresentata, si avvale della Comunità della Val di Non, come sopra rappresentata, in qualità di titolare delle funzioni sopra specificate per l'esecuzione delle stesse, che verranno eseguite mediante l'ausilio della ditta appaltatrice del servizio.

Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento della Comunità e dovrà essere, in ogni caso, svolto con modalità tali da assicurare lo smaltimento differenziato, in coerenza con le previsioni del "Piano Provinciale di smaltimento dei rifiuti". Il servizio di cui sopra dovrà essere esercitato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

ART. 3 - Modalità di espletamento del servizio

All'espletamento del servizio la Comunità potrà provvedere:

- mediante appalto o concessione a soggetti regolarmente autorizzati secondo la vigente normativa.

È escluso il sub affidamento dell'intero servizio mediante convenzione con altri soggetti pubblici o privati.

La Comunità, sulla base di sopralluogo, provvederà a posizionare uno o più container, anche in relazione alla disponibilità degli spazi, nei quali le ditte incaricate da ITEA S.p.A., provvederanno a conferire il materiale da avviare a smaltimento/recupero. Il servizio verrà espletato a seguito di richiesta scritta di ITEA S.p.A. e per l'esecuzione dello stesso verranno applicate le tariffe in essere previste dal contratto d'appalto con la Ditta incaricata dello svolgimento del servizio da parte della Comunità della val di Non il cui valore è fisso nel quinquennio salvo rivalutazione ISTAT. . Per quanto riguarda lo smaltimento del materiale raccolto verrà applicata la tariffa di smaltimento in discarica del materiale raccolto che alla data odierna ammonta ad euro/tonn. 160,00. Tale importo rimarrà invariato fino ad aggiornamento della tariffa da parte della Provincia Autonoma di Trento. La Comunità, prima dell'esecuzione del servizio provvederà a trasmettere un preventivo di spesa legato alle operazioni necessarie per la sua esecuzione maggiorato di una quota del 5% quali spese amministrative di

gestione.

ART. 4 - Proprietà delle attrezzature

Tutta la strumentazione destinata ed utilizzata per la raccolta e per la gestione del servizio è messa a disposizione dalla Comunità.

ART. 5 - Durata della convenzione

La presente convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino al 30 giugno 2026.

ART. 6 - Rapporti finanziari

ITEA S.p.A. provvederà alla liquidazione del corrispettivo delle prestazioni effettuate sulla base del preventivo di spesa formulato dalla Comunità, fatta salva la quantificazione dell'importo relativo allo smaltimento del rifiuto che potrà essere definito solamente in fase di avvio a smaltimento.

ART. 7 - Responsabilità

La Comunità assume il servizio di cui alla presente Convenzione mediante l'affidamento dello stesso tramite la Ditta che svolge il servizio integrato di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e differenziati che si assume la totale responsabilità, espressamente sollevando e mantenendo indenne ITEA S.p.A. per ogni e qualsiasi danno che potesse a chiunque derivare dalla gestione del servizio.

ART. 8 - Contenzioso

Tutte le controversie non definibili in via breve che insorgessero relativamente agli impegni previsti dalla presente convenzione, saranno definite in via amministrativa.

In subordine si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni.

ART. 9 – Codice di comportamento

La Comunità prende atto che ITEA S.p.A. ha approvato il "Codice etico e di comportamento di ITEA S.p.A." quale parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, integrato con il Piano prevenzione corruzione e trasparenza ex L. 190/2012. Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale di ITEA S.p.A. www.itea.tn.it, area "Società trasparente", sezione "Disposizioni generali – Atti generali", dà atto di averne preso visione e conoscenza integrali dal sito

internet (sezione "Società trasparente"), e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, i principi e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso vigente per ITEA S.p.A. La Comunità si impegna a trasmettere copia di quest'ultimo ai propri collaboratori a qualsiasi titolo o, in alternativa, a far loro prendere visione e piena conoscenza del medesimo tramite il sito internet di ITEA S.p.A. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento può costituire causa di risoluzione del presente contratto.

ITEA S.p.A., verificata l'eventuale violazione contesta per iscritto alla Comunità il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. Per i contratti stipulati con soggetti rientranti nell'ambito soggettivo del D.Lgs. 231/2001, costituisce "violazione" anche l'ipotesi di rilascio della dichiarazione richiesta dal Codice etico e di comportamento non veritiera o incompleta.

ART. 10 - Norme finali

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di ITEA S.p.A. L'atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - Il comma - del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m. La presente convenzione viene letta, approvata e sottoscritta in forma digitale, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005.

La data del documento è determinata dalla marca temporale stabilita dal repertorio a norma PITre della Comunità della Val di Non coincidente con quella dell'ultima firma effettuata digitalmente.

PER LA COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA: Il Commissario, Silvano Dominici

PER ITEA S.p.A.: La Dirigente del Settore Gestione dell'abitare, dott.ssa Daniela Laghi